



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06644

Del: 04/09/2026

Esecutivo Da: 04/09/2026

Proponente: Direzione Risorse Umane - Servizio Amministrazione del Personale

OGGETTO:

Accordo Quadro di Città Metropolitana di Firenze per “Servizio di gestione del piano Welfare Integrato” CIG madre BB8BD9FFE9 – Determinazione di adesione e affidamento del I appalto attuativo (CIG derivato BCCD873BEE).

IL DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 30/12/2025, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2026 -2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti” e ulteriori allegati, ed in particolare la Sezione Strategica - Situazioni Interne - Par. 1.2.6 “Le politiche di gestione delle risorse umane”, che prevede tra i temi principali “Il benessere dei lavoratori anche come leva per massimizzare l’efficienza”, nell’ambito del quale è previsto che occorre “progettare e attivare piani di welfare integrativo che possano rispondere concretamente alle richieste/esigenze dei/lle dipendenti, di cui dovrà essere tenuto conto, in sede di contrattazione decentrata, nel momento della definizione delle tipologie di prestazioni (assistenza sanitaria integrativa, buoni per servizi educativi, sostegno alla genitorialità, iniziative culturali e sportive, rimborsi scolastici, ecc.) da erogare. Sarà inoltre necessario operare un’attività di studio/indagine per individuare le forme e modalità di erogazione più idonee a garantire al personale dipendente un’agevole ed efficace fruizione delle prestazioni individuate”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 e s.m.i. avente ad oggetto

"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione" ed in particolare l'Obiettivo Operativo del PIAO 2026-2028 Ob. Op. 2026_ZB02 "Attuazione Welfare Aziendale" che prevede la possibilità di incrementare il fondo del salario accessorio, consentendo così di poter destinare specifiche risorse al welfare aziendale tramite l'individuazione di un soggetto esterno cui affidare la gestione del welfare mediante una piattaforma on-line dedicata e che supporti i dipendenti nella scelta tra le varie opzioni disponibili di utilizzo della propria quota di welfare;

- la Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 48 del 11/02/2025 avente ad oggetto "Cura dei luoghi di lavoro e benessere organizzativo - Atto di indirizzo" con la quale l'Amministrazione, tra gli altri, ha espresso la volontà di intraprendere un percorso di sviluppo dei sistemi di welfare aziendale al fine di alimentare una cultura più equa e più giusta del lavoro, creando un impatto positivo sul costo della vita, puntando quindi a dare un concreto sostegno al reddito del dipendente attraverso rimborsi per spese di varia natura attinenti alla vita quotidiana;

Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2022/2024, sottoscritto in data 23/02/2026, in continuità con il precedente Contratto 2019-2021 consente la possibilità di destinare parte del Fondo delle Risorse Decentrate a sistemi di welfare integrativo e stabilisce all'art. 45 che, in sede di contrattazione decentrata integrativa, venga disciplinata la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 2019-2021, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa;

Richiamato il D.L. 14 marzo 2025, n. 25 «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» che all'art. 14, c.1-bis ha permesso ai comuni di incrementare il "fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali";

Dato atto che nel vigente PIAO 2026-2028, Sottosezione 2.2.5 (Sistema incentivante), l'Amministrazione ha individuato il welfare aziendale tra le priorità di utilizzo degli incrementi del fondo del salario accessorio del personale non dirigente stabilite dall'art. 14 c. 1 - bis del DL 25/2025 convertito in legge n. 69/2025, e che tali incrementi trovano copertura all'interno del corrente Bilancio di previsione 2026-2028;

Richiamati:

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Comune di Firenze sottoscritto in data 29.12.2023, ed in particolare il suo art. 13 "Welfare Integrativo – criteri generali", come integrato e modificato dall'atto di cui al punto successivo;

- l'Accordo per la ripartizione delle risorse decentrate del fondo per il personale non dirigente anno 2026, sottoscritto in data 29.07.2026, ed in particolare il suo art. 3 "Welfare

integrativo”, il quale prevede il riconoscimento, limitatamente alla platea di beneficiari ivi indicata, di una somma massima di Euro 1.000,00 per ogni dipendente dell’Ente da destinarsi a prestazioni di welfare;

Richiamata la comunicazione, assunta a protocollo generale n. 53515/2026, con la quale la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Ente Capofila e Centrale Unica di Committenza, manifestava l'intenzione di promuovere una procedura di gara aggregata finalizzata alla stipula di un accordo quadro avente durata triennale per l'affidamento del servizio di “welfare integrativo”, da effettuarsi tramite una apposita piattaforma on-line, nell’interesse proprio e dei Comuni aderenti ricadenti nel territorio metropolitano;

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 24/04/2026 avente ad oggetto “Welfare integrativo aziendale – Approvazione accordo di collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze”, con la quale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi sopra richiamati, si è provveduto tra gli altri punti a:

- i) approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze,
- ii) dare mandato alla Direzione Risorse Umane – Servizio Amministrazione del Personale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione dello schema di accordo, ivi compresa la stipula degli accordi attuativi discendenti dalla procedura di gara;
- iii) dare mandato alla Direzione Risorse Umane – Servizio Amministrazione del Personale di procedere con tutti gli atti necessari a realizzare un sistema di welfare integrativo per i propri dipendenti a partire dall’annualità 2026;

Dato atto che, in attuazione della suddetta Deliberazione, è stato stipulato l’Accordo di cui allo schema sopra descritto tra la Città Metropolitana e il Comune di Firenze, conservato agli atti della Direzione Risorse Umane;

Richiamata integralmente, anche nei suoi aspetti motivazionali, di fatto e di diritto, la determinazione a contrarre n. 1020 del 30/04/2026 della Centrale Unica di Committenza – Città Metropolitana di Firenze con la quale, tra l’altro:

- è stato disposto di procedere all’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, per l'affidamento del "Servizio di Gestione del Piano Welfare Integrato – Welfare Città Metropolitana di Firenze" tramite Piattaforma Informatica in modalità Cloud SaaS (CPV 85321000-5), mediante la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del Codice, per la durata triennale 2026–2028;
- sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 e 4.bis All.I.7 del D.Lgs. 36/2023, i documenti costituenti la progettazione del servizio, nonché il Disciplinare di Gara e gli ulteriori allegati e modelli, ivi incluso il capitolato Speciale;
- è stato stabilito che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con la seguente ponderazione: offerta tecnica 90/100, offerta economica 10/100;
- è stato stabilito il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro in Euro 16.373.000,00

(IVA esclusa) per il triennio 2026-2028, e che il corrispettivo effettivo a favore dell'Appaltatore è costituito dal costo di Set-Up a carico di Città Metropolitana (max € 20.000,00 Iva esclusa) e dalla FEE di servizio a carico di ciascun Ente aderente (max 3,00% del transato, per un importo stimato di € 491.190,00);

- è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula formale, qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di rendicontazione fiscale (TUIR) per la chiusura degli anni di competenza;

Preso atto di quanto previsto all'interno del Capitolato Speciale approvato dalla Città Metropolitana con la citata determinazione n. 1020/2026, ed in specie:

- all'art. 4.2, a guisa del quale: "La percentuale di aggiudicazione (derivante dal ribasso) sarà applicata esclusivamente sul volume economico dei servizi welfare effettivamente fruiti e rendicontati (transato) nel periodo di riferimento (anno) dall'aggregato dei dipendenti del singolo Ente" ... "nessuna FEE sarà dovuta sull'importo del Plafond Welfare non fruito dai dipendenti";

- al suo art. 6.1, a guisa del quale: "Al fine di garantire la medesima tempestività agli Enti del territorio, ciascuna Amministrazione Aderente si riserva altresì la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del proprio Contratto Attuativo (Fase di erogazione) immediatamente dopo l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura e nelle more della stipulazione formale del contratto stesso";

- al suo art. 9, a guisa del quale: "in considerazione della peculiare natura del corrispettivo dell'appalto, l'istituto di cui all'art. 60 d.lgs. 36/23 non risulta applicabile. Il corrispettivo contrattuale (FEE di servizio) è pertanto da intendersi fisso e invariabile per l'intera durata del rapporto";

- all'art. 19.2, a guisa del quale: "Si ribadisce espressamente che la FEE di servizio sarà corrisposta in misura strettamente proporzionale al valore effettivamente transato; pertanto, nessuna FEE sarà riconosciuta o dovuta sull'eventuale porzione di Plafond Welfare non fruita dai dipendenti nel periodo di riferimento";

- all'art. 19.2, a guisa del quale: "Sull'importo netto progressivo della sola FEE di servizio è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, svincolata in sede di liquidazione finale";

Dato atto che l'ultima delle previsioni sopra citate non può trovare applicazione in rapporto ad appalti attuativi stipulati dall'Amministrazione in quanto le prestazioni saranno liquidate, per ciascun appalto attuativo, in un'unica soluzione, al termine delle prestazioni affidate, e successivamente all'emissione di Certificato di Verifica di Conformità da parte della Stazione Appaltante;

Preso inoltre atto di quanto previsto all'interno del Disciplinare di gara approvato con la medesima determinazione sopra citata, in specie al suo paragrafo 4, a guisa del quale:

- "gli importi, costituenti il valore stimato dell'Accordo Quadro, sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno degli Enti Aderenti che ricorreranno agli ordinativi di fornitura nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Gli stessi importi, potendo

subire variazioni significative, non potranno quindi considerarsi vincolanti per la Ditta Aggiudicataria, né potranno essere fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante e per gli enti aderenti verso l'Appaltatore”;

- “L'importo destinato a credito welfare, in ragione della sua natura, non è soggetto ad alcun ribasso in sede di gara e non è considerato quale corrispettivo contrattuale”;

- “non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e i relativi costi sono pari a zero. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di indicare nella propria offerta economica i costi aziendali interni per la sicurezza”;

- il valore dell'Accordo Quadro comprende “i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato con incidenza pari al 2% (segnatamente le attività di validazione pratiche di back-office e il servizio di formazione e assistenza Help Desk dedicato). Tale costo è stimato forfettariamente in € 9.823,80 calcolato sulla base delle Tabelle Ministeriali del CCNL settore Terziario, della Distribuzione e dei Servizi - Codice CNEL H011”;

- “ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.36/2023 il Contratto Collettivo di riferimento, che dovrà essere applicato al personale è Commercio terziario – Codice CNEL H011”;

Richiamata infine integralmente, nei suoi aspetti motivazionali, di fatto e di diritto, la DD 1849/2026 della Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC), avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE A DOUBLEYOU SRL E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA” con la quale, tra gli altri:

- è stata disposta l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avente ad oggetto Servizio di gestione del Piano Welfare Integrato (CIG madre BB8BD9FFE9) a favore della Società DOUBLEYOU SRL con sede legale in Via Enrico Caviglia 11, Milano - 20139 - C.F./P.IVA 08714820969, con un ribasso del 50% sulla percentuale relativa alla FEE di servizio posta a base di gara (pari al 3,00%), determinando una FEE finale di aggiudicazione dell'1,50% da applicarsi sul volume del transato welfare (plafond), e, come risulta dall'Offerta Economica, con oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA pari ad Euro 32,32 e costi di manodopera al netto dell'IVA pari ad Euro 9.831,76, fermo rimanendo l'importo stimato massimo dell'Accordo Quadro pari ad Euro 16.373.000,00;

- è stato precisato che l'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti generali e speciali ex artt. 94 e ss. del Codice, e che l'aggiudicazione avviene, ai sensi di quanto consentito dall'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, in assenza dell'informativa antimafia indicata in narrativa, sotto condizione risolutiva;

- è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, sin dal perfezionamento della comunicazione del provvedimento in parola, l'esecuzione anticipata dell'Accordo Quadro, in considerazione delle stringenti tempistiche legate alle scadenze dell'anno fiscale per la fruizione dei benefici di welfare previsti dagli artt. 51 e 100 del TUIR, demandando al DEC la redazione del formale Verbale di Avvio per dare immediato inizio alla "Fase di attivazione (set-up)”;

- è stato disposto di autorizzare, in conformità alle previsioni del Capitolato Speciale, le singole Amministrazioni Aderenti a disporre l'esecuzione anticipata del proprio Contratto Attuativo (Fase di erogazione) immediatamente dopo l'emissione del relativo Ordinativo di

Fornitura, ai sensi dell'art. 50, comma 6 (per importi sottosoglia) o dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che la CUC, con comunicazione agli atti del 27/8/2026 ha partecipato alla scrivente Stazione Appaltante il verbale di avvio anticipato dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, siglato dal Direttore dell'Esecuzione della CUC e dall'Appaltatore per accettazione, recante data 26/8/2026;

Considerato che, in attuazione degli atti di indirizzo sopra richiamati, è interesse dell'Amministrazione provvedere celermente all'erogazione dei benefici di welfare aziendale a favore dei propri dipendenti;

Considerato quindi che, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con la citata DGC 134/2026 ed al fine di far fronte all'interesse dell'Amministrazione, si rende necessario aderire all'Accordo Quadro di cui all'oggetto del presente atto, aggiudicato dalla Città Metropolitana quale Centrale Unica di Committenza, con contestuale affidamento del I appalto che di tale Accordo costituisce attuazione, con riferimento all'annualità 2026;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche Codice);

Precisato che, in conformità a quanto statuito dall'art.192 del D.Lgs 267/2000:

-con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: garantire concreto sostegno al reddito dei dipendenti dell'Ente attraverso l'erogazione di prestazioni welfare di varia natura attinenti alla vita quotidiana;

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di servizi di welfare di cui al punto precedente, meglio esplicitati all'interno del Capitolato Speciale;

-le clausole negoziali sono fissate nel Capitolato Speciale e nel contratto;

-l'affidamento avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto/verbale di consegna del servizio, e termine entro il corrente esercizio finanziario;

-la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento di appalto attuativo a valere su Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice;

Preso atto del fascicolo 1305/2025 (rif. USRECP 14/2025) a firma del Presidente ANAC del 28 maggio 2025, a guisa del quale, in rapporto ad atti di affidamento di servizi aventi ad oggetto prestazioni welfare, "l'oggetto della prestazione demandata all'appaltatore (e, dunque, la spesa dell'Ente da computare nell'importo dell'appalto quale corrispettivo del servizio reso) sembrerebbe riguardare l'importo nel suo complesso ivi incluse le attività connesse alla creazione/manutenzione della piattaforma online e alla gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, comprese le somme ascrivibili a "crediti welfare" del personale. Tali somme complessive, infatti, dovrebbero confluire nell'importo totale pagabile all'appaltatore, quale corrispettivo per l'attività svolta";

Considerato che, come stabilito nel citato Accordo per la ripartizione delle Risorse Decentrate del Fondo per il Personale non dirigente anno 2026 firmato in data 29.7.2026, l'importo massimo di crediti welfare da destinare a ciascun dipendente dell'Ente è pari ad Euro 1.000,00, e che la platea dei soggetti beneficiari sarà definita con rilevazione alla data del 1/9/2026, pertanto successivamente all'esecutività del presente atto;

Ritenuto pertanto, sulla base dei dati storici della consistenza di personale in possesso dell'Amministrazione, ed anche in ottica prudenziale, di quantificare in un massimo di 4.000,00 il numero di soggetti che saranno beneficiari delle prestazioni welfare per l'annualità 2026, con conseguente determinazione dell'importo massimo complessivo destinato a welfare pari ad Euro 4.000.000,00, dando contestualmente atto che tale ammontare sarà aggiornato, eventualmente in riduzione, a seguito della rilevazione di cui sopra, anche, ai fini del presente appalto, attraverso le facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del Codice;

Dato atto che tale importo massimo di Euro 4.000.000,00, da destinare alle prestazioni di welfare in favore dei dipendenti dell'Ente, trova copertura sui capitoli relativi al fondo del salario accessorio del personale dipendente del Bilancio 2026-2028 esercizio 2026;

Ricordato inoltre che, come disciplinato all'art. 4.2 del Capitolato Speciale approvato dalla Città Metropolitana con la citata determinazione dirigenziale n. 1020/2026: "La percentuale di aggiudicazione (derivante dal ribasso) sarà applicata esclusivamente sul volume economico dei servizi welfare effettivamente fruiti e rendicontati (transato) nel periodo di riferimento (anno) dall'aggregato dei dipendenti del singolo Ente"... "nessuna FEE sarà dovuta sull'importo del Plafond Welfare non fruito dai dipendenti";

Dato pertanto atto che, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto attuativo è pari ad Euro 4.060.000,00 al netto di Iva ed altre imposte, come da tabella che segue:

A	Importo welfare	€ 4.000.000,00
B	Corrispettivo per l'appaltatore	€ 60.000,00
C	Importo dell'appalto attuativo (A+B)	€ 4.060.000,00

Dato atto che:

- l'intervento è stato inserito nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028 (Approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 8/06/2026) con il CUI: S01307110484202600070;
- detto intervento è in corso di aggiornamento, da formalizzarsi nella prima variazione

utile;

- in tale intervento si prevede, quale Responsabile Unico di Progetto, il sottoscritto Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale della Direzione Risorse Umane;

Vista inoltre la propria Determinazione Dirigenziale n. 3899/2026 con cui:

- si è proceduto all'impegno della somma di euro 36.000,00 sul capitolo 18940, per l'anno 2026, occorrente per il pagamento a favore della Città Metropolitana della quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla medesima per le attività di centrale unica di committenza nella gara aggregata a livello metropolitano, finalizzata alla stipula dell'Accordo Quadro in parola, come da convenzione sottoscritta, agli atti d'ufficio;

- si è dato atto che alla liquidazione delle suddette somme si sarebbe proceduto dopo la esatta definizione dell'importo del contratto attuativo che sarà stipulato dal Comune di Firenze in attuazione del contratto decentrato integrativo che sarà sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dalle organizzazioni sindacali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice e conformemente a quanto previsto negli atti di gara redatti dalla Centrale Unica di Committenza, l'Amministrazione si riserva di imporre all'Appaltatore una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni originariamente previste, senza che questo possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Dato atto che si è proceduto a richiedere all'impresa DoubleYou Srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro in parola, mediante il sistema START (ID 0010052/2026) e, nel rispetto di quanto analiticamente indicato nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, nonché nell'Offerta Tecnica e nel Modello presentazione Offerta Economica (limitatamente al ribasso offerto sulla FEE) presentati in sede di procedura per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro presso la Città Metropolitana:

- la documentazione amministrativa attestante, tra gli altri, il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, anche con riferimento all'impresa ausiliaria;

- la presentazione dell'ordinativo di fornitura, documento generato dalla piattaforma START, siglato per accettazione, ed allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, avente importo pari ad Euro 4.060.000,00 al netto IVA;

- un Preventivo di dettaglio con indicazione dei costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri aziendali della sicurezza) e dei costi della manodopera

contestualmente trasmettendo Richiesta di Documentazione con indicate le specifiche prestazionali richieste per l'esecuzione dell'appalto attuativo in parola;

Tenuto conto che l'Impresa DoubleYou Srl ha presentato nei termini fissati, (prott. nn. 2026/352682 e 2026/353010):

- la documentazione amministrativa attestante, tra gli altri, il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, e nella quale l'Operatore Economico ha indicato, quale contratto collettivo applicato al personale dedicato all'esecuzione del

presente appalto il C.C.N.L. H011;

- la documentazione amministrativa attestante, tra gli altri, il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'impresa ausiliaria;
- l'ordinativo di fornitura siglato per accettazione;
- il preventivo di dettaglio, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta inoltre che gli oneri per la manodopera sono pari ad Euro 5.912,06, e gli oneri aziendali per la sicurezza sono pari ad Euro 32,32;

Preso atto che la Città Metropolitana, in qualità di Centrale Unica di Committenza:

- ha provveduto alla comprova della sussistenza dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice in capo all'Operatore Economico aggiudicatario, e che tali controlli sono stati ultimati con esito positivo;
- ai sensi degli articoli 91 e ss. del D.Lgs. 159/2011, in data 10.07.2026 ha richiesto l'informativa antimafia sulla piattaforma BDNA per il medesimo soggetto con protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso_0238163_20260710, richiesta che ad oggi risulta ancora in istruttoria;

Dato inoltre atto che, come risulta dalla citata DD 1849/2026 della Città Metropolitana tali verifiche hanno avuto esito positivo;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, mediante apposizione di apposita condizione risolutiva, essendo decorso infruttuosamente il termine di cui all'art. 92, comma 2, per il rilascio dell'informazione antimafia;

Confermato che i prezzi di cui al preventivo di dettaglio sono conformi ai prezzi offerti in sede di aggiudicazione, per opera della Città Metropolitana, del richiamato Accordo Quadro;

Dato atto che il servizio in oggetto non rientra nel campo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'art. 57 del Codice;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quando l'Accordo Quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti che di questo costituiscono attuazione sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso e che pertanto, per l'affidamento dell'appalto attuativo in oggetto non si rendono necessarie ulteriori formalità se non il rispetto delle condizioni indicate in atti;

Dato atto che l'Amministrazione si riserva, al momento dell'efficacia della presente determinazione di affidamento, e verificata la disponibilità dell'Operatore Economico, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto relativo all'appalto attuativo, prima della stipula del contratto stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs 36/2023, in quanto la mancata celere esecuzione delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, considerato che occorre dare pronta attuazione alle procedure di erogazione delle prestazioni di welfare in favore dei dipendenti dell'Ente, al fine di rispettare le scadenze disposte dalla pertinente normativa fiscale, nonché al fine di dare piena attuazione agli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta

Comunale;

Dato atto che il contratto relativo al I appalto attuativo sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Richiamati i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1 e ss. del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto:

- di aderire all'Accordo Quadro triennale avente ad oggetto il SERVIZIO DI GESTIONE DEL PIANO WELFARE INTEGRATO – “WELFARE CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE” TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA ANCHE A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERRITORIO ADERENTI, CIG madre BB8BD9FFE9, aggiudicato con determinazione 1849/2026 dalla Città Metropolitana di Firenze, quale Centrale Unica di Committenza, in favore dell'Operatore Economico DoubleYou Srl, con sede legale in Via Caviglia, 11 - 20139 Milano, P.IVA 08714820969;

- di affidare il I appalto attuativo dell'Accordo Quadro sopra descritto (CIG derivato BCCD873BEE) - CUI S01307110484202600070) a favore di DoubleYou Srl, per un importo di Euro 4.060.000,00 oltre IVA 22% da calcolare in rapporto alla somma di Euro 60.000,00, come da preventivo di dettaglio allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto della Richiesta di documentazione formulata dalla Stazione Appaltante, del Capitolato Speciale di Accordo Quadro redatto dalla Centrale di Committenza, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica presentate dall'Operatore in sede di procedura di gara, dando atto che la durata dell'appalto attuativo decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero del verbale di consegna anticipata del servizio, in caso di esecuzione anticipata, e sino alla conclusione delle prestazioni affidate, comunque non oltre il 31/12/2026;

Ritenuto inoltre di impegnare sul Capitolo 18955 esercizio di bilancio 2026, la somma di Euro 73.200,00 inclusa IVA al 22% in favore di DoubleYou S.r.l., Cod. Ben. 95927;

Dato atto che il CIG dell'accordo quadro è **BB8BD9FFE9** e che relativamente al I appalto attuativo, oggetto del presente provvedimento, il CIG derivato generato dalla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, in attuazione delle normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, articoli 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023 e relative Delibere e comunicati dell'ANAC, è **BCCD873BEE**;

Richiamato il già citato Accordo sottoscritto tra Città Metropolitana e Comune di Firenze, a guisa del cui art. 3, lett. c), le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in questione e dei relativi contratti attuativi "risultano di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice", e confermata tale previsione in quanto le prestazioni:

- a. Risultano di particolare complessità sotto il profilo tecnologico, attesa la loro prevalente dimensione informatica e digitale;
- b. richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c. sono caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi;
- d. hanno comunque importo superiore ad Euro 500.000,00

e pertanto richiedono come obbligatoria la nomina di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto pertanto:

- di dover procedere alla nomina di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP per il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del Codice e dall'art. 32 del suo All. II.14;
- di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione, il Responsabile E.Q. Fabbisogno e Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane, Dott. Dario Meini Caponnetto, ai sensi dell'art. 114 del Codice;

Richiamate:

- la Giurisprudenza della Corte dei Conti secondo cui "nella fase di esecuzione di un contratto non si rilevano differenze per quanto riguarda le funzioni da svolgere in caso di affidamento di appalto da parte dello stesso ente o di adesione stipulato con un soggetto aggregatore" (Deliberazione della Corte dei Conti – sez Emilia Romagna n. 30/2020/PAR, emessa in data 2/4/2020);
- l'art. 45 del D.Lgs 36/2023, in cui viene disciplinato l'incentivo relativo alle funzioni tecniche per le procedure di gara;
- il "Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche" del Comune di Firenze (di seguito Disciplinare), relativo al D.Lgs 36/2023, approvato con D.D. n. 4783 del 17/06/2024;

Accertato che:

- l'importo di adesione/affidamento è pari ad €. 4.060.000,00 oltre iva 22%;
- tale importo è la base su cui calcolare la quota spettante dell'incentivo per la procedura in oggetto come da indicazioni operative ex art. 1 co. 2 del sopracitato Disciplinare;
- in queste ipotesi l'incentivo dovrà essere calcolato sull'importo effettivo di adesione e non sulla base d'asta, trattandosi di incentivare la sola fase esecutiva;

Precisato che sono presenti i presupposti individuati dall'articolo sopra richiamato e dalla medesima Corte dei Conti quali:

- una procedura di gara a monte dell'adesione all'accordo quadro espletata da un soggetto aggregatore;
- la nomina di un Direttore dell'Esecuzione per le funzioni relative al contratto di servizi;
- una complessità operativa nell'esecuzione del contratto in oggetto ex art. 32 all. II.14 D.lgs 36/2023;

Dato atto che, tra i servizi oggetto dell'Accordo Quadro in parola, sono ricompresi sia quelli relativi a rimborsi spese, sia quelli relativi all'erogazione di buoni spesa/buoni d'acquisto, e che lo specifico ammontare degli uni e degli altri sarà conoscibile esclusivamente a conclusione dell'appalto attuativo, non essendo prevedibile allo stato attuale un'ipotesi di loro ripartizione, anche in ragione della novità della procedura, e dell'assenza di dati storici impiegabili;

Ritenuto pertanto opportuno, anche in ottica prudenziale, procedere ad una quantificazione massima dell'importo delle somme destinate ad incentivo tecnico, fermo restando che, in sede di conclusione dell'appalto, sarà effettuata una puntuale ricognizione delle tipologie di servizi effettivamente erogati ai dipendenti dell'Ente, tenendo fermo che solamente in rapporto all'ammontare delle somme destinate a buoni spesa/buoni d'acquisto si provvederà a riconoscere la maturazione degli incentivi tecnici;

Ritenuto pertanto:

- di procedere con successivo atto alla individuazione del personale dipendente dell'Amministrazione impiegato nelle varie fasi della procedura in argomento ai fini della ripartizione delle competenze e degli incarichi e alla definizione degli incentivi spettanti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10;
- impegnare la somma di Euro 78.140,00 per gli incentivi alle funzioni tecniche riconosciuti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10, a favore di Dipendenti Comunali e Eredi (Cod. Ben. 2882), sul Capitolo 18955, esercizio di bilancio 2026;
- impegnare la somma di Euro 5.313,52, pari all'8,5% della sola quota di incentivi destinata al personale ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, a copertura delle relative quote IRAP, a favore di Regione Toscana (Cod. Ben. 2742), sul Capitolo 18955, esercizio di bilancio 2026 (come da nota prot. n. 251692/2025 della Direzione Gare e Appalti);

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura in oggetto:

- non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione depositata in atti;
- non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II, Libro II del Codice Penale, ex art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001;
- si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

Richiamata l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità

organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura di Firenze;

Visti:

- gli artt. 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
- il D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
- le Leggi n. 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 Testo Unico del Pubblico Impiego;
- il D.P.R. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30 dicembre 2013 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26 gennaio 2021;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, ed in particolare i suoi artt. 16 e 21;
- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Richiamato il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale della Direzione Risorse Umane;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 15, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. di aderire all'Accordo Quadro triennale avente ad oggetto il SERVIZIO DI GESTIONE DEL PIANO WELFARE INTEGRATO – “WELFARE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE” TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA ANCHE A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERRITORIO ADERENTI, CIG madre BB8BD9FFE9, aggiudicato con determinazione 1849/2026 dalla Città Metropolitana di Firenze, quale Centrale Unica di Committenza, in favore dell'Operatore Economico DoubleYou Srl, con sede legale in Via Caviglia, 11 - 20139 Milano, P.IVA 08714820969;

3. di affidare il I appalto attuativo dell'Accordo Quadro sopra descritto (CIG derivatoBCCD873BEE) - CUI S01307110484202600070) a favore di DoubleYou Srl, per un

importo netto di Euro 4.060.000,00 oltre IVA 22% da calcolare in rapporto alla somma di Euro 60.000,00, come da preventivo di dettaglio allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto della Richiesta di documentazione formulata dalla Stazione Appaltante, del Capitolato Speciale di Accordo Quadro redatto dalla Centrale di Committenza, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica presentate dall'Operatore in sede di procedura di gara, dando atto che la durata dell'appalto attuativo decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero del verbale di consegna anticipata del servizio, in caso di esecuzione anticipata, e sino alla conclusione delle prestazioni affidate, comunque non oltre il 31/12/2026;

4. di impegnare la somma di euro 4.000.000 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, occorrente per il welfare aziendale a favore del personale dipendente del Comune di Firenze sui seguenti capitoli relativi al Fondo del salario accessorio:

cap. 24417 € 1.492.000,00

cap. 27217 € 228.000,00

cap. 34520 € 81.000,00

cap. 37617 € 192.000,00

cap. 39617 € 73.000,00

cap. 42021 € 797.000,00

cap. 46450 € 1.137.000,00

5. di impegnare sul Capitolo 18955, esercizio di bilancio 2026, la somma di Euro 73.200,00 inclusa IVA al 22% in favore di DoubleYou S.r.l., Cod. Ben. 95927;

6. di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile E.Q. Fabbisogno e Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane, Dott. Dario Meini Caponnetto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;

7. di procedere con successivo atto alla individuazione del personale dipendente dell'Amministrazione impiegato nelle varie fasi della procedura in argomento ai fini della ripartizione delle competenze e degli incarichi e alla definizione degli incentivi spettanti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10;

8. di impegnare:

- la somma di Euro 78.140,00 per gli incentivi alle funzioni tecniche riconosciuti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10, a favore di Dipendenti Comunali e Eredi (Cod. Ben. 2882), sul Capitolo 18955, esercizio di bilancio 2026;

- la somma di Euro 5.313,52, pari all'8,5% della sola quota di incentivi destinata al personale ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, a copertura delle relative quote IRAP, a favore di Regione Toscana (Cod. Ben. 2742), sul Capitolo 18955, esercizio di bilancio 2026 (come da nota prot. n. 251692/2025 della Direzione Gare e Appalti);

9. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

10. di dare atto che:

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sede di Firenze, nel termine previsto dall'art 120 del D.Lgs. 104 del 2010;

- in esecuzione degli obblighi di trasparenza vigenti, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nonché aggiornati secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

ALLEGATI INTEGRANTI

sub_6984148312489671921_Preventivo di dettaglio.pdf -
bcc1c8d52a05c8ff04759493dd230f90bc1d6124f8a165442d3cedb28a6b08fa

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Andrea Biagiotti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	24417		2026/9530		€ 1.492.000,00	-
2)	U	2026	27217		2026/9531		€ 228.000,00	-
3)	U	2026	34520		2026/9532		€ 81.000,00	-
4)	U	2026	37617		2026/9533		€ 192.000,00	-
5)	U	2026	39617		2026/9534		€ 73.000,00	-
6)	U	2026	42021		2026/9535		€ 797.000,00	-
7)	U	2026	46450		2026/9536		€ 1.137.000,00	-
8)	U	2026	18955		2026/9537		€ 73.200,00	95927 - DOUBLEYOU SRL
9)	U	2026	18955		2026/9538		€ 78.140,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
10)	U	2026	18955		2026/9539		€ 5.313,52	2742 - REGIONE TOSCANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Andrea Biagiotti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.